

parziale copertura degli oneri sostenuti in ragione della cessata operatività portuale ed il trasferimento e la risistemazione di attività e di attrezzature in altre aree demaniali, in conseguenza dell'allestimento di aree a servizio del G8 del luglio 2001, già marittimo-portuali, è corrisposto in favore dell'Autorità Portuale di Genova un indennizzo pari a 2,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 2.500.

43. 08. (ex 40. 024.) Burlando.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. (Edilizia per l'integrazione sociale) — 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia, predispone annualmente il Piano di edilizia per l'integrazione sociale, allo scopo di realizzare edifici di edilizia residenziale, da destinare all'abitazione di persone di età superiore agli anni 65, integrate dalle abitazioni di famiglie composte da persone di età inferiore agli anni 40, le quali ultime godano di canoni di locazione particolarmente favorevoli purché si impegnino a soggiornarvi per almeno 6 anni ed a provvedere al funzionamento di servizi comuni destinati anche agli anziani residenti, quali lavanderia, ristorazione, pulizia, assistenza infermieristica, palestre, da rendersi dietro pagamento di corrispettivi determinati in misura fissa.

2. Entro il 31 marzo 2003, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è emanato il regolamento per la determinazione dei canoni di locazione e dei corrispettivi dei servizi, nonché per il funzionamento delle attività previste nel piano di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2003 il piano di cui al comma 1 dovrà prevedere interventi da

realizzarsi entro il 30 giugno 2004, per un ammontare complessivo pari a 60 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 60.000;

2004: — 60.000;

43. 09. (ex 40. 031.) Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-bis. — 1. All'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3, primo periodo, sono aggiunte in fine le parole: « e di euro 10.329.138,00 per il 2003 »;

al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte in fine le parole: « quanto a euro 10.329.138,00 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2004, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ».

43. 015. (ex 40. 039.) Alberto Giorgetti, Tagliatela.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-bis. — 1. Il Programma di azione per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21/12/1999, n. 299, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2000 e delle successive delibere del CIPE in materia, è finanziato per 100 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

43. 010. (ex 40. 044.) Folena, Calzolaio.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-bis. (Interpretazione autentica dell'articolo 21-bis, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341). — 1. L'articolo 21-bis, comma 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è da intendersi riferito anche agli alloggi prefabbricati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

43. 011. (ex 40. 040.) Iannuzzi, De Luca, Molinari, Annunziata.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-bis. — 1. All'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, il comma 6 è sostituito dal seguente: « Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 2000, è assegnato un contributo fino al 60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati fermo restando il limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

43. 012. (ex 40. 034.) Dameri, Panattoni, Chianale, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Nesi, Buffo.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. (Proroga termine per l'applicazione della nuova tariffa rifiuti urbani). — 1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), il termine « tre anni » è sostituito dal seguente: « 4 anni ».

43. 018 (ex 40. 043.) (Testo modificato nel corso della seduta) Alberto Giorgetti, Garnero Santanché, La Russa.

(Approvato)

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. — 1. I maggiori introiti conseguenti all'attuazione degli articoli 12 e 13 sono destinati agli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

43. 030. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. — 1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è riservata, sino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, ad aree di elevata crisi ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, istituite a partire dal gennaio 2000.

43. 032 (ex 44. 0153) (Testo modificato nel corso della seduta) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Naro.

(Approvato)

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. — (Bonifica del sito di Porto Torres). — 1. Al fine di realizzare il ripri-

stino ambientale del sito inquinato di Porto Torres e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- **43. 033** (ex 44. 01). Carboni, Cabras, Maurandi.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. — (Bonifica del sito di Porto Torres). — 1. Al fine di realizzare il ripristino ambientale del sito inquinato di Porto Torres e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2003: — 5.000.

- **43. 034** (ex 44. 04). Carboni, Cabras, Maurandi.

(A.C. 3200-bis — Sezione 8)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 2002

ART. 21-bis.

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« **ART. 113.** — (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale). - 1. Le disposizioni

del presente articolo si applicano ai servizi pubblici di rilevanza industriale con esclusione dell'energia elettrica. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione di normative comunitarie.

2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio persegue, se previsto dalla normativa di settore, l'obiettivo della separazione tra la proprietà e gestione di reti e infrastrutture e l'erogazione del servizio.

3. L'erogazione del servizio e la gestione di reti ed infrastrutture sono assicurate da società di capitali individuate attraverso procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle stesse. Il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con decreto i criteri e i limiti per la partecipazione alle gare delle società che direttamente o indirettamente gestiscono a qualunque titolo in Italia o all'estero i servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto. Queste società possono partecipare alle gare ad evidenza pubblica bandite nel periodo tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emissione del previsto decreto a condizione che la loro quota, singola o cumulata, non sia di controllo nella nuova società. Sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che correntemente gestiscono servizi pubblici locali in concessione e in conformità al disposto dell'articolo 267 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 dicembre 1931, n. 1175.

4. I rapporti tra gli enti locali e le società di cui al comma 3 sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che vengono approvati dagli organi previsti negli statuti degli stessi enti. I contratti assicurano, ove previsto dalla normativa di settore, condizioni non discriminatorie per l'accesso alle reti di terzi erogatori del servizio.

5. Le partecipazioni di controllo degli enti locali nelle società di cui al comma 3 devono essere cedute entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. I servizi di cui al comma 1, attualmente

gestiti attraverso aziende speciali, consorzi pubblici o mediante gestioni in economia sono posti a gara entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con lo stesso decreto di cui al punto 1 comma 3 i limiti e le caratteristiche delle quote di partecipazione nelle Società di gestione dei servizi degli enti locali e degli altri partecipanti che gestiscono a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente in Italia o all'estero servizi pubblici locali in virtù di procedure non ad evidenza pubblica.

6. Alla scadenza del periodo di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori.

7. Sono fatte salve le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze, se attribuite con procedure ad evidenza pubblica ovvero ai sensi all'articolo 267 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 dicembre 1931, n. 1175.

8. I trasferimenti di beni mobili e immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale sostituto del presente articolo, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente alle società private, titolari di servizio pubblico e soggette ad operazioni societarie imposte da normative di settore, è consentito procedere all'adeguamento del valore dei beni e dei diritti, anche mediante rivalutazione, alle medesime condizioni stabilite nel presente articolo.

9. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata

di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione dei principi contenuti nel presente articolo.

21. 06. (ex 18. 026) Alberto Giorgetti, Saglia.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole da: « inferiori » fino a « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « superiori a tre anni »;

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando che la durata massima del periodo transitorio non potrà in ogni caso risultare superiore a cinque anni »;

c) al comma 5, primo periodo, le parole da: « entro » sino a: « presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1° gennaio 2004 e per un periodo non superiore a tre anni a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 16 »;

d) il comma 9 è abrogato;

e) il comma 11 è abrogato;

f) al comma 16, dopo la parola: « modificazioni », sono aggiunte le seguenti: « , su proposta del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, »;

g) al comma 16, le parole da: « sei mesi » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2003 ».

2. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 4, all'alinea, le parole: « si avvalgono » sono sostituite dalle seguenti: « possono avvalersi »;

c) al comma 4, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali al capitale sociale avviene a seguito di gara con procedura ad evidenza pubblica; l'atto costitutivo delle società prevede che l'oggetto sociale consista esclusivamente nelle attività suddette affidate direttamente dagli enti locali »;

d) al comma 5, le parole da: « l'erogazione » sino a « titolarità del servizio » sono sostituite dalle seguenti: « L'erogazione del servizio avviene in regime di concorrenza, salvo che tale regime risulti incompatibile con l'obiettivo di assicurare la regolarità, l'accessibilità e l'economicità del servizio stesso nei confronti della generalità degli utenti. Nei casi in cui venga accertata l'impossibilità di assicurare quanto previsto dal precedente periodo, la titolarità del servizio è conferita »;

e) il comma 13 è abrogato; conseguentemente, al comma 9, primo periodo, sono soppresse le parole: « o delle società di cui al comma 13 ».

21. 012. (ex 18. 024) Tabacci, D'Agrò.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. All'articolo 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni » sono

sostituite dalle seguenti: « non inferiori ai cinque anni e non superiore ai dieci anni »;

b) al comma 5, ultimo periodo, le parole: « entro due anni da tale affidamento » sono sostituite dalle seguenti: « entro cinque anni da tale affidamento »;

c) al comma 8, le parole: « entro il 31 dicembre 2002, trasformano » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 possono trasformare »;

d) al comma 9, le parole: « provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « possono provvedere ad effettuare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

e) al comma 9, ultimo periodo, le parole: « è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 » sono sostituite dalle seguenti: « può essere conferita ad una società avente anche le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 ».

21. 014. (ex 18. 030) Folena, Pecoraro Scanio, Realacci, Di Gioia, Calzolaio, Borrelli Lumia, Rossiello, Lolli, Buffo.

(A.C. 3200-bis - Sezione 9)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 2002

ART. 35.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis. — 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«*i-bis*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.000 euro, a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti del comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)».

2. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c-undecies*) dopo le parole: « per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità » sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione dei progetti di ricerca di cui alla lettera *c-duodecies*), »;

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-duodecies*) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a 50.000 euro, fatte a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e

della ricerca nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 80.000;

2004: — 80.000;

2005: — 80.000.

35. 02. (ex 32. 2.) Petrella, Giulio Conti, Costa, Castellani.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente;

ART. 35-bis.

Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, alla tabella A del Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2003: 0;

2004: — 10.000;

2005: 0.

35. 071. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

(A.C. 3200-bis – Sezione 10)

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

ART. 36.

*(Finanziamento degli investimenti
per lo sviluppo).*

1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 37 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata possono essere diversamente allocate dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, in relazione, rispettivamente, allo stato di attuazione degli interventi finanziati, o all'andamento della domanda delle singole misure di incentivazione, a partire dal finanziamento del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1.

3. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi

a favore dei beni e delle attività culturali. L'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale saranno definiti d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attività culturali. Tale intesa sarà disciplinata da apposito regolamento.

(A.C. 3200-bis – Sezione 11)

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.

SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'EMENDAMENTO 37.031 DELLA COMMISSIONE

Al comma 1, sopprimere le parole da: A valere, fino a: lettera b), nonché le parole da: anche sulle, fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni P.R.C.

0. 37. 031. 1. Russo Spena, Giordano.

All'articolo 37-ter, comma 1 sopprimere le seguenti parole: a valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all'articolo 37-bis, comma 1, lettera h).

Seguono compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo

0. 37. 031. 2. Michele Ventura, Agostini, Montecchi, Innocenti, Nicola Rossi, Roberto Barbieri.

Dopo l'articolo 37-bis, aggiungere il seguente:

ART. 37-ter.

1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all'articolo 37-bis, comma 1, lettera h), è garantita alle

Regioni o agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi, l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanarsi d'intesa con gli enti interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate — struttura di gestione.

2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza delle regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti d'imposta concessi per gli esercizi pregressi è istituito, con decreto del Ministro dell'economia, un apposito Comitato tecnico, senza oneri a carico della Stato.

37. 031. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3200-bis — Sezione 12)

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE
ED ANNESSA TABELLA 1 NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

ART. 44.

(Limiti di impegno).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

TABELLA 1
(Articolo 44, comma 1)

	2003	2004	2005	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 8: Programma di interventi per l'adeguamento della componente aeronavale della Guardia di finanza (7.2.3.4 – cap. 7848)	-	15.000	-	2018
Legge 13 ottobre 1998, n. 362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 – cap. 7080)	10.000	-	-	2017
Legge 18 febbraio 1999, n. 28: Guardia di finanza: costruzione di immobili (7.2.3.1 – cap. 7822)	-	20.000	-	2023
Legge 9 ottobre 2000, n. 285: Interventi per i giochi olimpici invernali « Torino 2006 » (3.2.3.44 – cap. 7366)	10.000	-	-	2017
	-	10.000	-	2018
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE				
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 – cap. 7420)	-	100.000	-	2018
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				
Legge 9 dicembre 1998, n. 426: Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti (1.2.3.5 – cap. 7090)	140	-	-	2017
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	20.140	145.000	-	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA	20.140	165.140	165.140	

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI
LEGGE, ACCANTONATO NELLA SE-
DUTA DEL 10 NOVEMBRE 2002

ART. 44.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il se-
guente:*

ART. 44-bis.

(Interventi per la cantieristica navale).

1. Per la prosecuzione degli inter-
venti di cui all'articolo 3 della legge 16
marzo 2001, n.88, è autorizzato un ulte-
riore limite di impegno di durata quindi-
cennale, pari ad euro 8.779.767 annui, a
decorrere dall'anno 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 50, ta-
bella B, voce: Ministero dell'economia e
delle finanze, apportare le seguenti varia-
zioni:*

2003: — 18.000;

2004: — 13.500;

2005: — 8.800.

44. 01. (ex 41. 031.) Duca, Raffaldini,
Adduce, Albonetti, De Luca, Mazza-
rello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei,
Pasetto, Di Gioia, Burlando, Bersani,
Pinotti.

(A.C. 3200-bis — Sezione 13)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 48.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il se-
guente:*

ART. 48-bis.

1. All'articolo 10, comma 7, della legge
11 gennaio 2001 n. 7, le parole da: « ven-
tiquattro » sino a: « legge » sono sostituite
dalle seguenti: « il 30 marzo 2005 ».

48. 0572. Governo.

(Approvato)

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il se-
guente:*

ART. 48-bis.

1. All'articolo 141 della legge 23 dicem-
bre 2000, n. 388, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:

« 3-bis. Al fine di assicurare il corretto
funzionamento degli enti di cui al comma
1 nonché per la realizzazione di ulteriori
investimenti è autorizzato il limite di im-
pegno quindicennale di 5.270.000 euro a
decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giu-
gno 2003 i suddetti Enti presentano al
Ministero delle politiche agricole e fore-
stali propri programmi finalizzati al loro
corretto funzionamento e alla realizza-
zione di investimenti ».

*Conseguentemente, alla Tabella B, alla
voce Ministero delle politiche agricole e
forestali, sono apportate le seguenti varia-
zioni:*

2003: — 5.270;

2004: — 5.270;

2005: — 5.270

di cui limiti d'impegno:

2003: — 5.270;

2004: — 5.270;

2005: — 5.270.

48. 0300. Governo.

(Approvato)

(A.C. 3200-bis — Sezione 14)

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO VI

ALTRI INTERVENTI

ART. 45.

(Misure di razionalizzazione diverse).

1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: « , per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane » sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: « ,per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane » sono soppresse;

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente, in relazione alle intese raggiunte sia in sede multilaterale nelle competenti sedi internazionali, sia in sede bilaterale con i Paesi interessati, ed alle esigenze di finanza pubblica ».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato decreto.

3. Il complesso delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole autorizzazioni.

4. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del

servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

5. Per il finanziamento di iniziative promosse dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, volte a promuovere la conoscenza della lingua, della cultura, delle istituzioni e dei prodotti nazionali all'estero attraverso l'attiva partecipazione delle comunità di origine italiana, in attuazione degli articoli 56 e 57 della Costituzione e in vista della elezione di rappresentanti nel Parlamento italiano, sono stanziati 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Ciascuna Camera può disporre che una quota delle risorse stanziata sia destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 45.

CAPO VI

ALTRI INTERVENTI

ART. 45.

(Misure di razionalizzazione diverse)

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

- **45. 2.** (ex 42. 166.) Giovanni Bianchi.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo.

- **45. 3.** (ex 42. 208. e 42. 201.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Sopprimere il comma 1.

- **45. 1.** (ex 42. 189.) Crucianelli, Sereni, Pistone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo previsti dalla legge n. 49 del 1987 sono aumentati di 60 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo, a favore della promozione della attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL e delle linee guida OCSE sulle multinazionali.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

- 45. 27.** (ex 42. 116.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 2.

- **45. 5.** (ex 42. 203.) Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- **45. 4.** (ex 42. 79.) Crucianelli, Calzolaio, Spini, Folena, Fumagalli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: progressivamente.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- 45. 30.** (ex 42. 138. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Landi di Chiavenna.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
45.60 DEL GOVERNO**

Al comma 5-bis, lettera a), sostituire le parole: azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con con le seguenti: azionaria, o di controllo ai sensi dell'articolo 6, con.

- 0. 45. 60. 1.** Cè.

Sopprimere le parole da: ad eccezione di quello fino a tutta la lettera b).

Seguono compensazioni P.R.C.

- 0. 45. 60. 2.** Russo Spena, Giordano.

Al comma 5-bis, lettera a), sostituire le parole: pubblico, di limitato rilievo con le seguenti: pubblico e di limitato rilievo.

- 0. 45. 60. 3.** Agostini, Visco, Nicola Rossi, Innocenti, Michele Ventura.

Al comma 5-bis, sopprimere la lettera b).

- 0. 45. 60. 4.** Agostini, Visco, Innocenti.

All'articolo 45, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 dell'articolo 4 con il seguente: « i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale »;

b) all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, i termini "quarto", "quattro" e "quadriennio", contenuti negli articoli 12, 13 e nel precedente comma 1 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "settimo", "sette" e "settennio".

45. 60. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere la parola: progressivamente.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3.

45. 6. (ex 42. 199.) Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: , ed alle esigenze di finanza pubblica.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

◦ **45. 7.** (ex 42. 78.) Crucianelli, Calzolaio, Spini, Cima, Folena, Fumagalli, Pistone.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: , ed alle esigenze di finanza pubblica.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3.

◦ **45. 8.** (ex 42. 200.) Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

1. Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo

rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.

45. 24. (Nuova formulazione). Alberto Giorgetti.

(Approvato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Una quota pari al 6 per cento delle risorse di cui al comma 1 è finalizzata al finanziamento delle attività promosse dalle organizzazioni non governative in partenariato con le realtà locali dei paesi in via di sviluppo (PVS). »

45. 9. (ex 42. 73.) Crucianelli, Calzolaio, Folena, Fumagalli, Melandri, Sereni, Spini, Pistone.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di incentivare la promozione di progetti e di iniziative svolti a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo è riconosciuta alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, la destinazione di almeno il 3 per cento del fondo per l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo e Margherita, DL - L'Ulivo.

◦ **45. 10.** (ex 42. 172.) Lucà, Fioroni, Delbono, Sereni, Battaglia, Zanella, Lucidi, Preda, Tolotti, Bindi, Meduri, Ruzante, Giacco, Pistone.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di incentivare la promozione di progetti e di iniziative svolti a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo è riconosciuta alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, la destinazione di almeno il 3 per cento del fondo per l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

- 45. 11. (ex 42. 160.) Giovanni Bianchi, Realacci, Bimbi.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo e Misto - Verdi - L'Ulivo.

- 45. 12. (ex 42. 231.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di consentire la gestione, la valorizzazione e il recupero dei beni immobili di cui al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, tali beni, anche tenendo conto di specifiche previsioni contenute in strumenti urbanistici adottati da ciascun ente territoriale, possono essere direttamente trasferiti al patrimonio degli enti locali competenti, qualora questi ne garantiscano la gestione, la valorizzazione e il recupero attraverso la costituzione di società miste a maggioranza pubblica.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- 45. 13. (ex 42. 230.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni e gli enti locali, ai fini di una più compiuta valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, definiscono in sede di Conferenza unificata, i criteri funzionali alla valorizzazione dei beni in oggetto.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

- 45. 14. (ex 42. 157.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Carli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni e gli enti locali, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in sede di Conferenza unificata, definiscono i criteri della valorizzazione dei beni in oggetto.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 45. 15. (ex 42. 117.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone, Dameri.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

45. 34. (ex 42. 109.) Bianchi Clerici.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

45. 16. (ex 42. 232). Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni trasferimento di beni dalla Patrimonio dello Stato spa agli enti territoriali degli immobili di cui al periodo precedente può avvenire solo al termine del processo di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

◦ **45. 18.** (ex 42. 158.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni trasferimento di beni dalla Patrimonio dello Stato spa agli enti territoriali degli immobili di cui al periodo precedente può avvenire solo al termine del processo di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

◦ **45. 17.** (ex 42. 120.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I beni del demanio aeronautico, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, da destinare all'aviazione civile, sono assegnati in uso gratuito all'ENAC.

2-ter. L'ENAC, entro un mese, mediante convenzione ed accordo di programma, affida in concessione la gestione totale degli aeroporti alle società titolari di concessione parziale ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. La durata delle concessioni è uniformata a quella definita per le concessioni di gestione totale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Le società di gestione totale sono tenute, a pena di decadenza della concessione:

a) a versare all'erario dello Stato un importo pari al 10 per cento del canone annuo dovuto, per ogni anno di durata della concessione o di estensione della durata del rapporto;

b) al conseguimento entro 24 mesi della certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC in base ai suoi regolamenti tecnici.

2-quinquies. A garanzia dell'equilibrio economico dell'ENAC, le società di gestione aeroportuale sono tenute al pagamento del canone annuo determinato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2-sexies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto gli *standard* di sicurezza ai quali le società di gestione aeroportuale devono attenersi. Entro sei mesi l'ENAC accerta, a pena di decadenza della concessione di gestione totale di cui alla lettera a), l'esistenza di un sistema gestionale idoneo a garantire l'uso dell'aeroporto in condizioni di sicurezza e di tutela dell'ambiente secondo le norme nazionali ed internazionali vigenti.

45. 22. (ex 42. 88.) Duca.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I beni del demanio aeronautico, con l'esclusione dei beni del demanio aeronautico militare, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, sono assegnati in uso gratuito, dalla data di pubblicazione della presente legge, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). I beni del demanio aeronautico del Ministero della difesa da destinare all'aviazione civile sono assegnati, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, all'ENAC con provvedimento del Ministro della difesa. Il passaggio dei beni avviene sulla base di procedure concordate tra l'ENAC e l'Aeronautica militare.

2-ter. L'ENAC affida in concessione la gestione totale degli aeroporti, per una durata massima di quaranta anni, alle società di gestione già titolari di una concessione di gestione aeroportuale parziale o precaria, autorizzate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2-quater. L'affidamento in concessione totale della gestione alle società richiedenti è subordinato alla sottoscrizione di una apposita convenzione e di un contratto di programma, nel quale sono definiti gli investimenti, le strategie e le politiche di sviluppo del sistema aeroportuale oggetto di concessione nonché il correlato piano economico finanziario.

2-quinquies. L'ENAC verifica, ogniqualvolta lo ritenga necessario, la capacità da parte del gestore aeroportuale di far fronte agli impegni assunti nella convenzione e nel contratto di programma. e vigila sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposte nonché sulla conformità del sistema gestionale della società e del sistema aeroportuale alla regolamentazione vigente.

2-sexies. Le società di gestione totale aeroportuale sono tenute, a pena di decadenza dalla concessione, al versamento all'erario dello Stato, di un importo pari al 5 per cento del canone annuo dovuto per l'anno 2001, per ogni anno di durata della concessione rilasciata o di estensione della durata del rapporto ed al

conseguimento, entro ventiquattro mesi dal rilascio della concessione, della certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC in base ai regolamenti tecnici adottati dall'ente stesso.

2-septies. A garanzia dell'equilibrio economico dell'ENAC, le società di gestione aeroportuale sono tenute al pagamento del canone annuo determinato con le modalità e procedure stabilite dalla normativa vigente in materia.

45. 21. (ex 42. 3.) Ferro, Sanza, Romani, Ricciotti, Muratori, Cesaro, Floresta, Alberto Giorgetti, Sardelli, Lezza, Testoni.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 45. 28.
DEL GOVERNO.

All'emendamento 45. 28. del Governo, dopo le parole: le istituzioni di assistenza e beneficenza *aggiungere le seguenti:* , le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9.

0. 45. 28. 1. (ex 0. 42. 256. 1.) Sergio Rossi, Pagliarini.

All'emendamento 45. 28. del Governo, dopo le parole: gli enti religiosi *aggiungere le seguenti:* nonché i soggetti di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e alla legge 8 novembre 1991, n. 381, limitatamente a quelli indicati all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

0. 45. 28. 2. (ex 0. 42. 256. 2.) Fioroni, Castagnetti, Delbono, Morgando, Bindi, Realacci.